COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (903) 237

PRESIDENTE . . 237, 239, 243, 244, 245, 246
DE LAURO MATERA ANNA 237
DIECIDUE, *Relatore* 239, 241
MALAGUGINI 241, 242
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 241, 242, 243, 244, 245
LOZZA 242, 244
FRANCESCHINI FRANCESCO. 243, 245
PITZALIS 243, 244, 246
TRABUCCHI 243, 244, 245
SCIORILLI BORRELLI 244, 245, 246
RESTA 244
MARZANO 245
MARANGONE VITTORIO 245, 246

La seduta comincia alle 9,30.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (Approvato della VI Commissione permanente del Senato). (903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

DE LAURO MATERA ANNA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Se la discussione non fosse stata interrotta, quasi certamente, anzi, certamente io non avrei preso la parola, perché i nostri colleghi avevano messo in luce, con molta chiarezza, sia i punti buoni della legge, sia quelli sui quali noi avanzavamo delle riserve molto notevoli. Mi pare che su tutti i punti della legge – tranne questioni di dettaglio, sulle quali si può sempre trovare l'accordo – la Commissione sia unanime, eccettuato l'ultimo punto, l'articolo 7, sul quale voglio dire pochissime cose.

In verità, la nostra impressione è che questo articolo sia confuso e arbitrario, e che esso non abbia una motivazione in armonia con lo spirito di tutta la legge. Noi ci siamo sforzati di capire il perché di questa disposizione, ma in verità, malgrado tutti i nostri sforzi, non siamo riusciti a comprendere perché questa legge debba essere guastata proprio da quell'ultimo articolo che non ha nessuna valida motivazione.

Ho ascoltato molto attentamente gli interventi dei colleghi sostenitori di questo articolo, e mi è sembrato che le ragioni addotte in favore di esso siano due. La prima è una ragione di umanità. Si dice: dopo tanti anni, considerando tutto ciò che è accaduto, la guerra, la impossibilità di studiare o di presentarsi agli esami, saniamo una situazione illegale e diamo l'abilitazione a coloro che hanno un certo numero di anni di insegnamento.

Il secondo argomento che è stato portato è il parallelo con gli altri professionisti, cioè

con gli ingegneri, con gli avvocati, con i medici, ecc., i quali hanno potuto esercitare in questi ultimi anni la loro professione senza l'abilitazione.

A me pare che questi due argomenti non abbiano validità e non possano essere accettati per buoni dalla Commissione. E mi spiego.

Per quanto riguarda il primo, noi siamo sempre d'accordo quando si tratta di favorire, agevolare, aiutare una categoria di insegnanti; ma aiutarli lealmente e coraggiosamente, dando loro un minimo di tranquillità, la stabilità nella cattedra, concedendo ad essi perfino una cattedra se sono abilitati e idonei. E, da parte nostra, ci sono state diverse iniziative tendenti proprio a questo scopo: sanare una situazione illegale, dolorosa, e dare a questa categoria, che veramente si trova in condizioni di disagio, quella tranquillità e quella stabilità che permettano ad essa di lavorare meglio.

E da questo punto di vista siamo pronti ad assumerci qualsiasi responsabilità.

Bisogna notare che del discorso ieri pronunciato dal ministro Martino in Assemblea sul bilancio dell'istruzione, discorso per altro veramente sereno ed onesto, forse l'unico punto che ci lascia perplessi è proprio laddove il Ministro pare chiuda la porta dinanzi a qualsiasi aiuto, a qualsiasi facilitazione che si voglia accordare a coloro che già hanno dato prova di avere una preparazione sufficiente per ricoprire una cattedra. Noi siamo convinti che a una situazione eccezionale si debba porre dei rimedi eccezionali. Però, qui si fa una grande confusione, a mio parere. Perché l'abilitazione, in questo caso, non è un problema di stabilità, un problema di vita, di pane, ma è un problema di cultura. È questa la grande differenza per cui noi siamo irriducibilmente contrari quando si vuole costringere lo Stato a rilasciare delle carte che, forse uso una espressione un po' forte, sono vere e proprie carte false.

Si obietta che ci saranno una prova e un'ispezione. Ma una lunga esperienza ci insegna che di questa prova, che non sappiamo neppure come dovrà svolgersi, e di questa ispezione non possiamo fidarci eccessivamente.

D'altra parte, se si parla di una prova e di una ispezione, ci deve essere un esame: che sia allora l'esame che sostengono tutti gli altri. Se poi si arriva a dire, come ha affermato qualche collega, che gli esami non servono, si abbia il coraggio di abolirli del tutto.

Dicevo, dunque, che l'abilitazione è un problema di cultura; e noi siamo contrari a che lo Stato rilasci un qualsiasi titolo quando non si sia accertata la preparazione culturale che corrisponde ad esso. Perciò, nonostante noi siamo animati dalle migliori intenzioni nei riguardi della categoria, non possiamo accettare questa forma di aiuto, che poi non sarebbe tale, in quanto moltissimi si avvantaggerebbero di questa abilitazione e verrebbero a trovarsi tutti nelle stesse condizioni. Se poi, come suggeriva l'onorevole Pitzalis, si volesse negare l'abilitazione a coloro che già si sono presentati all'esame di abilitazione senza riuscire, questo non mi sembrerebbe giusto, e d'altra parte non so quanti, in tal caso, si avvantaggerebbero della disposizione.

Da qualsiasi punto si guardi, l'articolo è pieno di contraddizioni e di confusioni.

Quanto al parallelo con le altre professioni, esso non regge. Infatti, nei confronti dei medici, degli ingegneri, opera una selezione molto più rigida di qualsiasi esame: la selezione della società. Costoro entrano nella società e dànno prova del loro valore: se essi non valgono, nessuno è obbligato a ricorrere a loro. Per gli insegnanti è diverso: ad essi vengono affidati dei giovani, sotto la responsabilità dello Stato. A parer mio, non è quindi assolutamente possibile far richiamo a questi altri professionisti, perché si tratta di settori di lavoro molto differenti, e di responsabilità ben diverse da parte dello Stato.

E siamo confortati, in ciò che diciamo, da una risposta data dall'onorevole Ministro della pubblica istruzione a una interrogazione che io presentai un paio di mesi fa, nella quale chiedevo se non era possibile includere tutti gli insegnanti, che facessero domanda per ottenere incarichi e supplenze, in una graduatoria provinciale, al fine di eliminare l'inconveniente delle nomine fatte dai presidi, i quali molte volte non sanno essere veramente obiettivi, e finiscono col preferire un insegnante piuttosto che un altro, poiché non sono tenuti rigidamente a seguire una graduatoria. L'onorevole Ministro – e qui mi riallaccio a un altro argomento che avrei dovuto trattare prima per rendere più chiara questa mia osservazione – l'onorevole Ministro, dicevo, mi rispose che il minimo di un anno di insegnamento nella scuola statale è necessario quale garanzia che lo Stato deve avere per concedere incarichi e supplenze nella scuola statale. Ora, un'altra ragione importantissima, per cui noi siamo contrari all'articolo 7, è questa; si è parlato qui di scuole statali e di scuole private, di scuole serie e di scuole non serie. Sappiamo benissimo, infatti, che ci sono molte scuole non

serie. Lungi da noi il pensiero che si tratti solo di scuole di religiosi: noi diciamo semplicemente che ci sono molte scuole private dove i professori non possono lavorare con quella serietà e con quell'impegno che invece si possono ottenere e si ottengono in molte scuole statali. Questo è un altro motivo validissimo per cui siamo contrari al rilascio dell'abilitazione senza la garanzia di un esame.

D'altra parte, siamo confortati, nell'opposizione all'articolo 7, anche da ciò che disse venerdì scorso in Assemblea l'onorevole Valandro Gigliola, di parte democristiana, nel suo forte e coraggioso intervento. Anche ella difese la serietà della scuola e degli studi, e si pronunciò decisamente contro questo articolo 7.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi, in verità, siamo stati ben lieti quando l'onorevole Ministro, nel suo discorso sul bilancio, ci ha richiamati alla necessità di riportare la scuola alla serietà della sua funzione, che è di capitale importanza nella vita di uno Stato moderno. La legge nel suo complesso è buona, reca molte facilitazioni ed aiuti. Ebbene, non guastiamola aggiungendo questo articolo che proprio non c'entra. Non contribuiamo con esso ad abbassare ulteriormente la serietà di un titolo, la sua importanza e il suo valore. Anche la nostra Costituzione stabilisce che è necessario un esame per accedere successivamente, mediante concorso, nella scuola statale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DIECIDUE, *Relatore*. Riassumendo la discussione, devo mettere in evidenza che per una parte di questo disegno di legge la Commissione, che ha svolto una discussione molto calma e serena, approfondendo la materia sotto i vari aspetti, è stata completamente favorevole. Per un'altra parte, invece, e precisamente per l'articolo 7, la Commissione si è divisa in due pareri contrari.

La Commissione ha, quindi, accettato i principî ispiratori del disegno di legge, primo fra questi il principio della scissione dell'esame di abilitazione dall'esame di concorso. E accettando tale principio, la Commissione ha anche voluto sottolineare – almeno questa è stata la mia impressione – che l'esame di abilitazione deve essere impostato in un modo diverso da come è stato sempre impostato nel passato, mentre era agganciato all'esame di concorso per cattedra; in quanto l'esame di abilitazione dovrebbe accertare effettivamente le attitudini professionali all'insegnamento. Ora tale accertamento, con il vecchio sistema di esami, non era ovviamente possibile. Si accertava il grado di cultura, il grado di preparazione su determinati programmi, ma non il grado di capacità ad insegnare. Poiché il metodo di insegnamento è una cosa che non sempre va insieme alla preparazione culturale.

La Commissione ha accettato anche il principio del decentramento degli esami di abilitazione presso i Provveditorati agli studi, e la loro frequenza annuale, cioè la ripetizione degli esami ogni anno.

È stata anche sottolineata da alcuni membri della Commissione, con parole di comprensione e di compiacimento, l'inclusione nella commissione giudicatrice di un insegnante abilitato iscritto all'albo, il quale possa rappresentare in un certo senso gli interessi dei candidati che si presentano all'esame di abilitazione.

Relativamente poi alla tassa di esame, ci sono stati qualche dissenso e qualche osservazione. Vorrei però far notare a coloro che hanno trovato eccessive le 4000 lire come tassa di ammissione agli esami per l'abilitazione, che finora il candidato, il quale doveva sostenere a Roma gli esami, era costretto a recarvisi almeno due volte: una volta per la prova scritta ed una per quella orale, con relativa permanenza di diversi giorni nella capitale. Se riflettiamo a questo, vediamo che le quattromila lire sono una spesa oggigiorno veramente insignificante. Pertanto, ritengo che anche su questo punto non vi possa essere resistenza da parte dei colleghi.

Altro principio, per il quale pure vi è stato consenso unanime, è quello della riduzione dei tipi di esame di abilitazione, che erano numerosissimi, tanto che i giovani laureati erano costretti, per poter ottenere il titolo di abilitazione, a presentarsi a tutti i tipi di esame a cui potevano adire con il titolo di studio in loro possesso.

Si è verificata, invece, una frattura nella Commissione di fronte all'articolo 7. Devo riconoscere, però, che pure su questo articolo, che poi non è altro che una norma transitoria, la discussione, anche da parte di coloro che sono stati contrari, è stata impostata con molta obiettività e serenità; segno evidente che tutti coloro che sono intervenuti hanno parlato mossi da un unico desiderio, quello di salvaguardare il prestigio e la dignità della scuola e la serietà dei titoli che la scuola rilascia.

Però, riepilogando e ripetendo anche ciò che avevo accennato nel riferire sul disegno

di legge, vorrei far rilevare che, dal momento che si è accettato il principio che l'esame di abilitazione deve accertare le attitudini all'insegnamento, l'opposizione all'articolo 7 non dovrebbe essere così rigida come si è manifestata. Io ricordo che dopo il 1924, quando fu reso obbligatorio l'esame di abilitazione – fino allora la laurea aveva valore abilitante all'esercizio professionale – sorsero molte discussioni nell'ambiente degli insegnanti; e molti si pronunziarono a favore di un tipo di esame di abilitazione che non fosse affatto quello tradizionale. E fu sottolineata l'importanza che, ai fini dell'accertamento delle attitudini professionali, poteva avere l'insegnamento in una cattedra, perché non ci può essere garanzia maggiore di questa. Si potrebbe osservare: ma se questo è un principio valido in senso assoluto, perché allora non si congegnano gli esami di abilitazione in questa determinata maniera? Effettivamente, al Senato, in un primo momento, si discusse su questo, e si arrivò alla conclusione di sopprimere quella parte dell'articolo 1 in cui si diceva che si doveva accedere all'esame di abilitazione almeno un anno dopo il conseguimento della laurea. Tale periodo di attesa era stato giustificato con la possibilità di effettuare un tirocinio presso la scuola, in modo da constatare la capacità dell'insegnante a svolgere proficuamente la sua opera. Senonché si considerò che in questo caso si sarebbero incontrate delle difficoltà di ordine pratico non facilmente superabili, perché si sarebbe dovuto creare delle scuole di tirocinio, oppure affidare un insegnante giovane a uno anziano, se ve ne fossero stati, o ad un altro insegnante giovane.

Ora ci troviamo di fronte a questa situazione. Per molti anni non si sono tenuti concorsi. Abbiamo visto quale pletora di candidati si è presentata agli ultimi che sono stati banditi, per cui i concorsi stessi si sono protratti, sia per l'esame dei documenti, sia per lo svolgimento delle prove, per due o tre anni. Ci sono molti insegnanti laureati i quali svolgono la loro opera, non solo nelle scuole legalmente riconosciute, ma anche in quelle statali. E nella sua relazione al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, il collega Resta ha messo in risalto che il numero degli insegnanti non di ruolo è molto superiore a quello degli insegnanti di ruolo. Tra i non di ruolo è certo che una grandissima parte è costituita di semplici laureati.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole De Lauro Matera, che l'abilitazione non è una questione di pane, ma è un titolo di cultura, io potrei rispondere che il titolo di cultura dovrebbe essere rappresentato dalla laurea, la quale dovrebbe veramente costituire un attestato della preparazione culturale, in quanto essa è un vero e proprio certificato di studio; mentre l'abilitazione rappresenta semplicemente un accertamento della capacità ad insegnare. E non sempre coloro che hanno superato brillantissimamente l'esame di abilitazione, conseguendo il punteggio massimo, si sono rivelati poi, alla prova dei fatti, nella pratica cioè dell'esercizio professionale, i migliori insegnanti, quelli cioè che hanno reso di più, che hanno dimostrato una maggiore capacità di penetrazione nei confronti dei loro allievi, che hanno saputo meglio guidarli attraverso le difficoltà, facendole superar loro con un certo metodo che non è in possesso di tutti gli insegnanti.

Si dice anche che lo Stato non deve assumersi la responsabilità di affidare delle classi agli insegnanti che ottengono l'abilitazione in base alla norma transitoria. Ma i colleghi sanno bene che non si tratta di insegnanti i quali insegneranno solo dopo aver ottenuto l'abilitazione: essi già insegnano da un numero di anni relativamente lungo, tanto che la legge prevede questa abilitazione soltanto per coloro i quali sono per lo meno da cinque anni nello stesso insegnamento (non nella stessa materia, perché a volte questa può essere diversa secondo i tipi di scuola).

Perciò, io non ritengo che le difficoltà prospettate siano veramente tali da far sorgere delle preoccupazioni sulla serietà del provvedimento. Specie se esso sarà accompagnato, come è augurabile – e possiamo anche indirizzare un voto al Ministro in questo senso – da norme, in sede esecutiva, che rendano effettivamente rigorose e severe l'ispezione e la prova a cui verrà sottoposto l'insegnante. E quale prova migliore, per accertare la capacità di un insegnante, che esaminare, per esempio, i compiti che ha corretto durante l'anno, vedere come spiega, come interroga, come indirizza gli alunni durante le interrogazioni stesse? Valutazioni queste che non si possono fare in un esame di abilitazione se non in limiti molto ristretti, certo poco aderenti alla realtà.

Quanto all'affermazione che questa norma è incostituzionale, in quanto andrebbe contro l'articolo 33 della Costituzione, il quale prevede che l'abilitazione non possa essere data se non per esame, faccio rilevare che l'articolo non specifica quale debba essere la natura di questo esame. Ora, non è un esame anche l'ispezione e il colloquio? È una forma di

esame tutta particolare, d'accordo; però, a mio giudizio, è certamente una forma di esame molto più rispondente ai fini che l'abilitazione si prefigge, cioè l'accertamento delle attitudini professionali dell'insegnante.

Io, pertanto, sono favorevole al mantenimento dell'articolo 7, anche perché nella categoria vi è una grande attesa per l'approvazione di questo disegno di legge.

Quanto all'osservazione che è stata fatta e che è stata ripetuta anche stamane che cioè non si può fare un parallelo con le abilitazioni provvisorie rilasciate ad altri professionisti, io non la trovo perfettamente giustificata per questo motivo: quando a un medico, per esempio, abbiamo concesso l'abilitazione provvisoria, abbiamo messo nelle sue mani la sanità pubblica senza avere alcuna garanzia che si tratti effettivamente di un buon medico. Questi professionisti saranno selezionati dalla società stessa, affermava l'onorevole De Lauro Matera. Questo può essere esatto per gli ingegneri e per altri professionisti. Ma un medico condotto, per esempio, da chi può essere selezionato? Da nessuno, perché certo la povera gente non potrà fare a meno di ricorrere a lui.

MALAGUGINI. Ma il medico condotto deve vincere un concorso!

DIECIDUE, *Relatore*. Comunque, l'obiezione non è così grave da costituire un ostacolo insuperabile per l'approvazione di questo articolo 7.

Pertanto, propongo ai colleghi l'approvazione del disegno di legge, salvo formulare un voto al Ministro perché l'esame serva veramente ad accertare le attitudini professionali dell'insegnante, sia insomma una prova seria, e l'abilitazione non venga concessa a tutti indiscriminatamente, senza tener conto delle specifiche capacità e competenze.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il relatore mi ha dispensato da una buona parte delle osservazioni che avrei ritenuto di dover fare.

Siamo sul piano di una quasi completa unanimità circa il contenuto generale di questa legge. Tutti d'accordo sul sistema più agile e più snello; tutti d'accordo sul decentramento; nonché sulla riduzione delle categorie delle abilitazioni; scarsi dissensi circa la misura della tassa di ammissione a questi esami.

Le difficoltà sorgono, invece, nei riguardi dell'articolo 7, con il quale si introduce, sia pure transitoriamente, l'abilitazione didattica. Qui c'è una netta divisione tra coloro che riconoscono le ragioni eccezionali che giustificano questa norma transitoria, e coloro i quali, in nome di una concezione più severa e più rigida delle norme relative alle abilitazioni, ritengono che non debbano farsi eccezioni, neppure di fronte ad una situazione che ad altri appare eccezionale.

Io ho l'impressione che nella discussione generale – nella quale evidentemente ci si doveva attenere più a valutazioni di massima e di principio che non a quelli che possono essere dei concreti giudizi sulla norma in sé, sulle sue possibili applicazioni, nonché sulle modifiche che eventualmente possono essere introdotte –, ho l'impressione, dicevo, che le posizioni si siano irrigidite oltre il giusto. Perché se noi prendiamo in esame la situazione, come essa si presenta, di questi insegnanti ai quali ingiustamente, per un complesso di circostanze, è stata sottratta la possibilità di presentarsi regolarmente ogni anno, secondo quella che era e che deve tornare ad essere la consuetudine, agli esami di abilitazione, vediamo che si tratta di persone le quali hanno 30, magari 35 o 40 anni, ormai lontani dagli studi, e che dovrebbero affrontare questa prova in condizioni diverse da quelle nelle quali l'avrebbero affrontata se la situazione fosse rimasta normale. Ed io non so se questi insegnanti, anche quelli che insegnano bene ed hanno tutte le carte in regola, sarebbero pronti ad affrontare un esame di abilitazione che avrebbero invece affontato e superato felicemente allora, quando erano freschi di studi.

È questa la situazione che il disegno di legge ha ritenuto di dover prendere in considerazione, non per trovare una formula illegale, di favore, ma una formula la quale si adegui alla situazione come essa si presenta. Non si permette a costoro di sfuggire a una prova di cultura, perché l'articolo prescrive che questa abilitazione sarà conseguita in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova. Praticamente, ciò comporta un vero e proprio esame; e il Governo non ha niente in contrario a che la norma relativa a questa prova sia ulteriormente specificata e resa tale da garantire nella maniera più efficace il significato, il valore della prova stessa. Ma, in più, la norma tiene conto del fatto che costoro hanno avuto la possibilità in questi anni di dar prova della loro capacità didattica: sono insegnanti che prestano la loro opera in una scuola, hanno nelle loro mani una classe, vi sono quindi per essi tutti gli elementi che possono dare la misura della loro attitudine ad insegnare. E in considerazione di ciò, essa consente che tutto quello che può provare in concreto la loro capacità didatti-

ca sia tenuto presente nella valutazione della loro attitudine a conseguire l'abilitazione.

Non si tratta, quindi, di pura e semplice eliminazione della prova; ma di integrazione e in parte, sì, anche di sostituzione della prova puramente teorica, quale è l'abilitazione – la quale poi non è detto che accerti effettivamente l'attitudine del candidato ad insegnare – con la prova pratica che essi hanno dato e che li mette in condizione di poter superare quell'altra prova che non potrebbero più affrontare non avendo quella freschezza di studi che avevano appena laureati.

Teniamo anche presente che quando si è all'inizio della carriera, con davanti tutte le possibilità di sviluppo, quando ci si può muovere e accettare anche trasferimenti lontani non avendo carichi di famiglia, tutta questa avventura può essere affrontata coraggiosamente e senza disagio. Mentre ad età avanzata molti sono i vincoli che non consentono più di affrontare la carriera con quella spregiudicatezza con cui si sarebbe affrontata a 25 anni. Qualcosa va pure fatto per questi insegnanti. E l'analogia con i laureati di altre discipline, che hanno potuto esercitare senza dover superare alcuna prova di abilitazione e che neppure oggi sono sottoposti alla prova pratica, conserva un qualche valore. Non mi pare che ci sia quella selezione della società cui si riferiva l'onorevole De Lauro Matera. Prendiamo, per esempio, i medici, che esercitano nelle mutue; i loro clienti non sono affatto messi nella condizione di poter scegliere, di poter scartare quelli che non valgono. E lo stesso accade in tante altre professioni. Invece, nei riguardi degli insegnanti è più facile, forse, che la scuola, data l'abbondanza di insegnanti che oggi vi sono, sia indotta a scegliere quelli che rendono, scartando gli altri.

Comunque, ripeto, qui non si tratta di valutare questa prova come una prova inferiore che debba promuovere tutti. Il Governo ed io stesso ci ribelleremmo a una interpretazione di questo genere. Perciò, come ho già detto, sono disposto ad accogliere qualsiasi proposta che tenda a dare una concreta efficacia a questa prova, in modo che essa non sia una sanatoria che senz'altro conceda l'abilitazione a tutti. Così come non c'è nessuna obiezione a che vengano precisati ulteriormente i limiti di questa abilitazione. Si è accennato alla possibilità che elementi abilitati in questo modo possano esaminare alunni preparati da insegnanti che hanno un titolo di abilitazione. Anche in questo campo potremo introdurre delle eventuali restrizioni.

Insomma, non c'è nessuna avversione a che si dia una effettiva portata alla prova di esame e si limitino le conseguenze e il valore di questa abilitazione.

Ma una qualche forma, non dico di sanatoria, ma di normalizzazione che tenga conto della realtà e di tutti gli elementi che essa fornisce, anche nell'interesse della scuola, oltre che per un senso di umanità, io ritengo che possa essere accolta senza timori e nella convinzione che in questo modo non si attenta alla serietà della scuola, ma si tiene soltanto conto di circostanze di fatto delle quali sotto ogni aspetto è doveroso tener conto, dopo un'esperienza come quella che abbiamo passato.

LOZZA. Vorrei rivolgere una domanda al Sottosegretario di Stato. Il parere che lei ha espresso, è il parere completo del Governo, oppure è in parte frutto di una sua interpretazione? In tal caso la pregherei, se possibile, di farci conoscere il parere degli uffici ministeriali. Naturalmente, la Commissione farà poi quello che riterrà opportuno.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Io ho comunicato il parere del Governo. Non ho altri pareri da esprimere.

MALAGUGINI. Chiedo che sia posto in votazione il passaggio agli articoli.

Dico subito che la mia richiesta tende a darci la possibilità di fare una dichiarazione di voto.

Noi non ci opporremo al passaggio alla discussione degli articoli, anche perché dal dibattito che si è svolto nella Commissione è risultato che sulla impostazione generale, salvo qualche particolare, c'è una quasi unanimità di consensi, senza distinzione di parti. Mi permetto di rilevare che alla decisione di votare favorevolmente al passaggio agli articoli siamo indotti dalla speranza che, quando siano stati votati i principî fondamentali a cui la legge si ispira, i colleghi che hanno espresso avviso contrario al nostro riguardo all'articolo 7, non vogliamo insistere sul mantenimento dell'articolo stesso. Comunque di questo avremo occasione di parlare quando arriveremo all'articolo in questione. A nostro giudizio, il fatto che la legge decentri gli esami di abilitazione fissandoli presso ogni Provveditorato, e stabilisca che essi devono svolgersi ogni anno, rappresenta già una innovazione di tale portata che dovrebbe eliminare gli inconvenienti che sono stati prospettati dal relatore e dal rappresentante del Governo per giustificare l'approvazione dell'articolo 7.

Con questo intendimento e con questa speranza, noi voteremo il passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1:

« L'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media si consegue mediante esami di Stato, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea o diploma alla data in cui è indetta la relativa sessione.

Gli esami hanno luogo annualmente presso i Provveditorati agli studi, che sono di volta in volta indicati nell'ordinanza ministeriale che indice la sessione, e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme che saranno stabilite per le varie discipline, tipi e gruppi di insegnamento, ai sensi del successivo articolo 6 ».

Desiderio dare un chiarimento. L'onorevole Malagugini forse, pensa che le prove si facciano presso ogni Provveditorato. La legge, invece, precisa che gli esami hanno luogo annualmente presso i Provveditorati agli studi « che sono di volta in volta indicati nell'ordinanza ministeriale che indice la sessione ». Saranno probabilmente i Provveditorati regionali. Questo per chiarire il significato dell'articolo 1.

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione questo articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Le Commissioni giudicatrici sono costituite presso i Provveditorati agli studi delle sedi in cui si svolgono gli esami e sono composte di professori di Università o Istituti universitari e di presidi e insegnanti di istituti di istruzione media. Di esse fa parte altresì un abilitato inscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi.

Ai componenti la Commissione spetta il compenso stabilito dagli articoli 5 e seguenti della legge 4 novembre 1950, n. 888 ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. A molti di noi pare che il compenso per i componenti delle Commissioni previste dall'articolo 2, stabilito in base alla legge 4 novembre 1950, n. 888, sia eccessivamente esiguo, rapportato al valore di questi esami, al loro impegno e alla loro responsabilità. Effettivamente, quella legge è ormai antiquata dato il corso della moneta dal 1950 ad oggi. Pertanto, noi presenteremo un ordine del giorno in proposito.

PITZALIS. Relativamente all'ultimo comma dell'articolo 2, desidero informare i colleghi che vi è un progetto di legge presentato dall'Ufficio concorsi e già all'esame del Ministero del tesoro, con il quale si adeguano i trattamenti economici delle commissioni alle nuove esigenze.

TRABUCCHI. Desidero un chiarimento. Che cosa significa « professori di Università » ? In altre parole, questa espressione si riferisce solo ai professori di ruolo, fuori ruolo e incaricati, oppure anche ai liberi docenti ?

PRESIDENTE. I liberi docenti non sono neppure professori.

TRABUCCHI. Credo che sia meglio chiarire questo punto, perché non mi pare esatto quanto dice il Presidente, che cioè i liberi docenti non abbiano diritto ad essere ritenuti professori di Università.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'interpretazione che noi riteniamo di dover dare a questa espressione, è che si tratti di professori universitari di ruolo.

TRABUCCHI. Dal punto di vista giuridico, non c'è dubbio che anche i professori fuori ruolo rientrano tra i professori di Università.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che l'articolo non stabilisce che i membri della commissione debbano essere tutti professori di ruolo. Infatti esso dice: « sono composte di professori di Università o Istituti universitari, e di presidi e insegnanti di istituti di istruzione media ».

Evidentemente la parte relativa ai professori di Università sarà da interpretarsi nel senso di « professori di Università di ruolo », perché c'è posto ancora per i presidi e per gli insegnanti.

TRABUCCHI. Questo richiamo nel nostro caso non è fondato. Un professore incaricato universitario, che non sia né preside né insegnante di istituto di istruzione media, ha perfettamente diritto di entrare nella commissione, anche se non è di ruolo, nel caso che sia nominato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma il Ministero non ha ragione di nominarlo !

PITZALIS. Anche oggi la dizione è « professori di Università », per quanto riguarda la scelta dei professori che vengono nominati a presidenti delle commissioni. E si scelgono, sia professori di ruolo, sia professori non di ruolo, sia liberi docenti universitari, in un elenco che è preparato dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

TRABUCCHI. Allora in quell'espressione sono compresi anche i liberi docenti.

PITZALIS. Sì.

SCIORILLI BORRELLI. Molti liberi docenti sono presidenti di commissioni di esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Sciorilli Borrelli si riferisce alle commissioni di maturità, cioè alle commissioni per gli esami di Stato che concludono la scuola secondaria; mentre per le commissioni degli esami di Stato di abilitazione per i laureati in lettere si sono sempre scelti dei professori di ruolo, salvo in qualche caso arrivare ai liberi docenti, quando i professori di ruolo non si trovavano. La formula dell'articolo 2, come ha giustamente rilevato l'onorevole Pitzalis, è la formula della legge attuale sui concorsi. Il disegno di legge in esame non fa altro che decentrare regionalmente gli esami di abilitazione che oggi si svolgono al centro. Ma la formula relativa alla formazione delle commissioni è identica, salvo l'aggiunta dell'abilitato.

RESTA. Sarebbe strano che rendessimo questa norma, che riguarda il decentramento, più rigida della norma sui concorsi. Sarà compito del Ministero operare la dovuta selezione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A chiarimento della norma – chiarimento che potrà essere invocato – dichiaro di accettare l'interpretazione che il Presidente ha dato all'espressione che noi stiamo per votare.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti, e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Gli aspiranti all'abilitazione devono corrispondere all'Erario una tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 4.000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132 ».

LOZZA. A questo articolo presento un emendamento. Anziché « lire 4.000 », propongo si dica « lire 2.000 ».

La ragione della riduzione è questa. L'articolo 6 stabilisce che saranno determinati « i diversi tipi di abilitazione per discipline e per gruppi di insegnamento in relazione alle corrispondenti lauree e diplomi ». Ora, io penso a quanti esami di abilitazione occorrerà presentarsi per poter insegnare le materie letterarie, per esempio, in tutte le scuole secondarie. L'articolo 6, infatti, non dice come sarà determinata la nuova tabella. È evidente che il numero delle abilitazioni sarà ridotto; ma io mi pongo questo quesito: si darà l'abilitazione all'insegnamento, per esempio, della storia, o della geografia, o del greco, o del latino in tutte le scuole secondarie? Oppure si darà l'abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie in tutte le scuole medie inferiori? Oppure si distinguerà l'abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole di avviamento e tecniche dall'abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole medie? E per le scuole superiori, per quanto si voglia studiare la questione, vi sarà un'abilitazione sola per tutte le materie, come per il ginnasio inferiore? E allora i giovani che si propongono di avanzare nella carriera, dovranno presentarsi a più esami di abilitazione per avere la possibilità di adire a tutti i concorsi. Di conseguenza, per quanto possano essere ridotti i tipi di abilitazione, sarà sempre necessario sostenere due, tre, quattro esami. Moltiplichiamo, quindi, le 4.000 lire per 2, per 3, per 4: il peso diventa notevole.

Pertanto, io propongo di diminuire la tassa per ognuna delle abilitazioni, riducendola alla metà.

Io ho considerato solo un settore, quello delle materie letterarie nelle scuole medie secondarie. Ma potrei portare anche l'esempio della matematica, della fisica e di molte altre materie.

PITZALIS. Desidero far presente che la tassa che si paga è per ogni singola abilitazione. In altre parole: per ogni esame di abilitazione al quale si presenta il candidato, è stabilita la tassa che corrisponde alla prestazione che lo Stato dà per fargli sostenere l'esame. Quindi non vi sarebbe motivo di ridurre la misura della tassa per il fatto che il candidato si presenta a più esami di abilitazione. Se fa questo, lo fa nel suo interesse, anche per conseguire maggiori titoli che potranno essere successivamente valutati nei concorsi a cui si presenterà. Quindi, ha un interesse personale e particolare ad avere vari titoli di abilitazioni, ed è pertanto giusto che paghi le rispettive tasse.

Per quanto riguarda poi, le, abilitazioni, è da notare che già con la presente legislazione vi sono abilitazioni alle scuole medie inferiori che valgono per vari tipi di scuola. E così, anche abilitazioni alle scuole medie superiori, che valgono anche esse per vari tipi di scuola. Per esempio: l'abilitazione all'insegnamento di italiano, latino, storia e geografia nella scuola media, è valida anche per le scuole tecniche e le scuole di avviamento. L'abili-

tazione all'insegnamento delle materie letterarie nel ginnasio superiore, abilita anche all'insegnamento di lettere classiche nei licei. Così l'abilitazione di matematica e fisica nei licei abilita anche all'insegnamento della matematica nelle scuole medie inferiori, e così via. Altre limitazioni potranno esserci, ma saranno molto ridotte.

PRESIDENTE. Bisogna anche tener presente la correlazione tra l'articolo 3 e l'articolo 8.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Agli argomenti addotti dall'onorevole Pitzalis, che avrei portato anche io, e cioè la prestazione di un servizio che si deve ricompensare, e il vantaggio dell'unificazione effettiva di molte abilitazioni, desidero aggiungerne un altro. La legge, onorevole Lozza, evita ai candidati il disagio di doversi recare a Roma, di alloggiarvi, e questo rappresenta per essi un vantaggio che è molto superiore alle 4, 8 o 12 mila lire. Per questo complesso di ragioni – le due portate dall'onorevole Pitzalis e questa prospettata da me, non meno incidente dal punto di vista economico – penso che non si debba modificare la misura della tassa; non è stata messa lì a caso dal Ministero.

MARZANO. È vero che i candidati non vengono a Roma; però si devono recare nel capoluogo di provincia.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Possono andare e venire, evitando le spese della permanenza in un'altra città.

SCIORILLI BORRELLI. Desidero fare un'osservazione. Anche per la scuola media è stato deciso l'aumento delle tasse: ora si pagano 400 lire, che saranno man mano portate a 3000. In questa misura insensibile, noi stiamo praticamente determinando un rincaro notevole, nel complesso, di un servizio reso dallo Stato. Aumento tanto più grave in quanto assistiamo all'aumento generale del costo della vita . L'aumento, considerato in se stesso, si riduce a niente. Ma portato su un piano generale, moltiplicato per diversi elementi, moltiplicato, come osservava l'onorevole Lozza, parecchie volte per lo stesso soggetto, diventa sensibile. Il padre di famiglia che assomma i vari aumenti, quello del pane, quello delle tariffe elettriche, del tram, delle tasse, dei libri, si accorge che essi assorbono, non dico la metà, ma una parte notevole del suo stipendio. Noi, anche per dare un esempio, dovremmo essere più cauti nel decidere questi aumenti. Sono d'accordo che le 4000 lire non sono molte. Riconosco che le ragioni addotte dagli onorevoli Franceschini e Pitzalis sono fondate. Però, andando avanti con questo sistema, quando concederemo gli aumenti ai dipendenti dello Stato, vedremo che essi sono già stati assorbiti da questo aumento generale dei prezzi.

Per questa ragione sono favorevole all'emendamento Lozza.

PRESIDENTE. Ma non si tratta di una nuova tassa. La misura di 4000 lire è già stabilita dalla legge del 1952 che regola gli esami di abilitazione.

MARANGONE VITTORIO. Io penso che bisognerebbe prevedere il caso che il candidato si presenti presso il proprio Provveditorato a più esami di abilitazione, come avviene e come è sempre avvenuto. Si potrebbe disporre che se il candidato si presenta a un solo esame, paga la tassa nella misura di 4000 lire. Per gli esami successivi, invece, che sono sempre nella stessa sede e nell'ambito della stessa materia, la tassa è ridotta alla metà.

TRABUCCHI. Vorrei che si desse lettura dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132, per sentire se esso è veramente vincolante: in questo caso è inutile discutere. Nell'eventualità invece che fosse possibile apportare una modifica, vorrei chiedere al Presidente se, apportandola, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Commissione finanze e tesoro; perché questo sarebbe un danno così grave, che preferirei piuttosto lasciare la tassa di 4000 lire. Se poi non si dovesse chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, allora io ridurrei la tassa addirittura a mille lire, perché non c'è nessuna ragione di far pagare le due o le quattromila lire che in fondo non rappresentano niente per l'Erario, mentre possono rappresentare qualcosa per gli insegnanti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1952, n. 1132:

« La tassa prevista dagli articoli 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, n. 483, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, è stabilita in lire 4.000 ».

Come si vede, la misura della tassa è identica.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo la precisazione del Presidente, che mi pare chiarisca in modo definitivo che non stiamo aumentando le tasse, ma applicando quelle che già esistono,

le quali non sono affatto eccessive, vorrei far presente che la legge, come purtroppo tutte le nostre leggi, si regge su un certo equilibrio finanziario, che è stabilito, in questo caso, dal rapporto fra l'articolo 3 e l'articolo 8, il quale infatti dice: « Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alle eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge, si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 3 ».

Prima di poter presentare questo disegno di legge è stato necessario il concerto con il Ministero del tesoro, concerto che è avvenuto sulla base di questi elementi. È evidente che ogni ritocco in questa materia implica nuove trattative e il reperimento di fondi, che dovrebbero essere indicati nella legge stessa. Mi pare che tutto ciò debba dissuaderci dal cercare vie che ci porterebbero lontano, non certo alla rapida approvazione del provvedimento.

PITZALIS. Vorrei rilevare che quel provvedimento di legge che regola il trattamento economico dei membri delle commissioni giudicatrici al quale ho accennato, è legato anche a questa tassa.

SCIORILLI BORRELLI. Si potrebbe accogliere la proposta intermedia dell'onorevole Marangone.

MARANGONE VITTORIO. Io insisto sul mio emendamento, in quanto esso non incide sulla spesa.

PRESIDENTE. Incide, invece. Se si devono fare due o tre esami, la Commissione si deve riunire due o tre volte, e i commissari hanno diritto ai rispettivi compensi.

Se l'onorevole Marangone insiste, io devo chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, perché l'articolo 8 è completamente capovolto. Dalla relazione che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge al Senato risulta chiaramente che tutto il congegno economico della legge è fondato sul mantenimento di quella tassa. Nella relazione si dimostra che con le 4000 lire si coprono esattamente le spese delle commissioni. Quindi l'articolo 3 è legato all'articolo 8. Noi potremmo anche passarci sopra, ma non so se ci passerebbe sopra il Presidente della Repubblica che ha anche il diritto di non promulgare la legge.

Comunque, essendo ormai giunta l'ora in cui inizia la seduta in Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI